



BIALETTI INDUSTRIE SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 – 28 GIUGNO 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

“Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

redatta ai sensi dell'articolo 72
della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio IInfo, nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettigroup.com, in data 27 maggio 2014

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS)
Capitale Sociale Euro 5.550.861,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno **27 giugno 2014 alle ore 11.00** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che si prevede sin d'ora che l'assemblea si costituirà in prima convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo sulla base delle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 18 giugno 2014, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 24 giugno 2014.

Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione alla presente assemblea.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile nella sezione “*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*” del sito internet www.bialettigroup.com.

L'azionista può notificare la delega alla Società mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata bialettiindustriespa@legalmail.it; inoltre, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata bialettiindustriespa@legalmail.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato l'avv. Raissa Iussig quale rappresentante (il “Rappresentante Designato”) cui ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega di voto, che sarà disponibile nella sezione “*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*” del sito internet www.bialettigroup.com, da compilarsi secondo le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato in originale al Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano, Via Barozzi 1, ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. (eventualmente anticipandone copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale, al numero di fax 0277113460 o in allegato ad un messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata raissa.iussig@pec.beplex.com), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 25 giugno 2014. Entro tale termine le deleghe e le istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro le ore 9:00 del giorno precedente la data di prima convocazione (ossia il 26 giugno 2014), mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica bialettiindustriespa@legalmail.it, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI E DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (1/40) del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il 6 giugno 2014, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione e/o recante l'illustrazione e le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie

già all'ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 3 del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 12 giugno 2014), nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.550.861,00 diviso in numero 75.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 164.559 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, cod.civ.. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 74.835.441. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, nonchè sul sito internet della società all'indirizzo www.bialettigroup.com, nei termini di seguito indicati:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, le Relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1 del TUF e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;
- entro il 6 giugno 2014, la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla Remunerazione;
- la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 12 giugno 2014.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Coccaglio (BS), 27 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Ranzoni

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (di seguito “**Bialetti**”, “**Società**” o “**Emittente**”) vi ha convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare una proposta di attribuzione al Consiglio medesimo, previa modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di euro 25 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile (la “**Delega**”).

La presente relazione - redatta ai sensi dell’art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A - illustra le motivazioni sottese a tale proposta (la “**Relazione**”).

* * *

Motivazioni e destinazione dell’aumento di capitale in rapporto anche all’andamento gestionale della società

A seguito della situazione congiunturale negativa venutasi a creare a partire dall’ultimo trimestre del 2008, la Società è impegnata sin dal 2009 in un processo di riorganizzazione, di semplificazione e di razionalizzazione delle strutture e delle attività, al fine di consentire un recupero di marginalità ed una riduzione della posizione finanziaria netta, in un contesto congiunturale negativo dell’economia mondiale.

Nell’ambito di tale processo di riorganizzazione, si rammenta che:

- il socio di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. (di seguito “**Bialetti Holding**”) ha effettuato negli esercizi 2009 e 2010 versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi Euro 8.000.000 (i “**Versamenti**”);
- in data 19 gennaio 2012 è stato siglato con le principali banche creditrici un accordo di risanamento dell’indebitamento (“l’**Accordo**”), che prevede, *inter alia*, la moratoria delle scadenze relative al rimborso delle rate capitale dei mutui chirografari e il mantenimento delle linee di credito a breve termine in essere. Nell’ambito dell’Accordo, il socio Bialetti Holding si è dichiarato disponibile ad effettuare una conversione in patrimonio netto dei crediti relativi a canoni di locazione dei beni immobili strumentali per Euro 1.083.000,00 (la “**Conversione Crediti**”). La Conversione Crediti è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo e la Società ha appostato la predetta somma a riserva in conto futuro aumento di capitale sociale di pertinenza del socio Bialetti Holding;
- l’assemblea straordinaria degli azionisti del 20 giugno 2012 ha deliberato, tra l’altro, un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci, ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ., per massimi Euro 15 milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo (l’“**Aumento di Capitale**”). Bialetti Holding, al termine della votazione che ha approvato l’Aumento di Capitale, ha provveduto a comunicare alla Società la sottoscrizione di una porzione del medesimo, pari a complessivi Euro 9.083.000, mediante corrispondente utilizzo della posta contabile denominata “Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale” di pari importo.
Il termine ultimo proposto per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale era stato fissato al 31 dicembre 2013;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 ha evidenziato il mancato rispetto dei *covenant* previsti dall’Accordo per tale esercizio. Il management ha quindi predisposto un nuovo piano industriale per gli esercizi 2013-2017 (il “**Piano**”) ed avviato una fase di negoziazione con il ceto bancario volta alla revisione dell’Accordo. In data 6 giugno 2013 Bialetti e Bialetti Store S.r.l. hanno perfezionato con tutti gli istituti di credito finanziatori un accordo di moratoria e standstill (il “**Waiver**”)

relativamente al quale le predette società hanno successivamente formalizzato al ceto bancario alcune richieste di proroga, fissandolo, attualmente, al 30 giugno 2014. Alla data della Relazione proseguono inoltre i colloqui finalizzati ad addivenire all'aggiornamento - in un arco temporale ragionevolmente breve, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al completamento degli iter istruttori e autorizzativi da parte degli Istituti Finanziatori - di talune previsioni contenute nell'Accordo. Tutti gli istituti di credito finanziatori stanno inoltre regolarmente supportando le società mantenendo l'operatività delle linee a breve termine e non chiedendo il pagamento dei debiti a medio-lungo termine;

- il Consiglio di Amministrazione della Società del 14 novembre 2013 ha deliberato di non dare esecuzione, entro il termine del 31 dicembre 2013 all'Aumento di Capitale Sociale, rinviando l'operazione al 2014, in modo da darvi corso una volta che fossero stati definiti con il ceto bancario gli interventi di aggiornamento dell'Accordo e sottoscritti i relativi accordi modificativi;
- il Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2014, ha ritenuto opportuno convocare gli azionisti per deliberare in merito alla proposta di Delega.

La decisione di proporre la delibera di un aumento di capitale per massimi Euro 25 milioni, anche con esclusione del diritto di opzione, risiede nella necessità di garantire alla Società la possibilità di intervenire tempestivamente per porre in essere quelle misure di rafforzamento patrimoniale la cui necessità dovesse manifestarsi lungo l'arco di Piano.

Lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, per un arco temporale di 5 anni, è da ritenersi sicuramente idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti. Attraverso l'esercizio della delega, infatti, il Consiglio potrà valutare, tempo per tempo, la misura dell'aumento da eseguire ed il prezzo di emissione, tenendo adeguatamente conto delle concrete situazioni di mercato.

L'ampiezza della delega trova giustificazione nel fornire al Consiglio di Amministrazione maggior flessibilità e la massima tempestività possibile nella assunzione della decisione sull'opportunità di dar corso alle operazioni di aumento di capitale, sul loro ammontare e sulle relative caratteristiche in ragione delle esigenze della Società e delle opportunità che potranno presentarsi sul mercato.

La predetta delega potrà essere infatti eseguita tramite aumenti di capitale in forma scindibile ed in una o più tranche, da offrirsi alternativamente in opzione ai soci ovvero in sottoscrizione a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441, del codice civile.

L'attribuzione della delega e l'eventuale esclusione del diritto di opzione hanno, inoltre, l'obiettivo di cogliere eventuali opportunità di accordi con eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo, inclusi gli investitori qualificati.

La delega oggetto della modifica statutaria che siete chiamati a deliberare prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di individuare di volta in volta i destinatari e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo eventuale) delle azioni.

Prodromica al conferimento della delega è la correlata proposta di inserire nell'art. 5 dello Statuto sociale la previsione della facoltà per l'Assemblea di attribuire tale delega al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2443, 1° comma del codice civile, a mente del quale la delega all'organo di gestione ad aumentare il capitale sociale deve essere espressamente prevista dallo Statuto sociale.

In considerazione di quanto precede, l'efficacia della delibera di conferimento della Delega sarà subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della sopra menzionata modifica statutaria, per effetto della quale - ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, tale modifica statutaria acquisirà efficacia.

Analisi della composizione dell'indebitamento finanziario

Le risorse finanziarie raccolte dal mercato con l'esercizio della Delega (ulteriori rispetto alle somme già apportate dal socio di maggioranza Bialetti Holding a titolo di versamenti soci in conto futuro aumento di capitale) saranno destinate al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Bialetti.

Per quanto riguarda l'analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve e a medio-lungo termine di Bialetti e del Gruppo Bialetti si rinvia a quanto riportato nel comunicato stampa diramato il 13 maggio 2014 contenente, tra l'altro, la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014.

Il comunicato è disponibile nel sito www.bialettigroup.com sezione Investor Relations/comunicati stampa finanziari.

Consorzi di garanzia e/o collocamento

Alla data di redazione della presente Relazione non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione alla Delega.

Forme di collocamento

Non sono, allo stato, previste altre forme di collocamento diverse da quelle di cui all'art. 2441 codice civile.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie a servizio della Delega (che, al pari delle azioni già in circolazione saranno prive di indicazione del valore nominale) sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, in funzione dell'andamento dei mercati azionari, tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse e, qualora l'aumento di capitale venga eseguito con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto o quinto comma, del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal sesto comma di detto articolo. In tal caso, il prezzo di emissione dovrà inoltre essere sottoposto al giudizio di congruità da parte della società di revisione ai sensi dell'articolo 158 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati

Si dà atto che l'azionista di maggioranza Bialetti Holding (che detiene, alla data della Relazione, una partecipazione pari al 64,07% del capitale sociale della Società):

- in esecuzione degli impegni assunti ai sensi dell'accordo di moratoria sottoscritto il 28 aprile 2009 con le principali banche creditrici di Bialetti Industrie, ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi Euro 8 milioni, eseguiti in data 24 febbraio 2009 quanto a Euro 1 milione, in data 19 marzo 2009 quanto a Euro 0,5 milioni, in data 21 aprile 2009 quanto a Euro 1 milione, in data 3 giugno 2009 quanto a Euro 0,5 milioni e in data 28 aprile 2010 quanto a Euro 5 milioni;
 - in forza dell'Accordo - di cui al primo paragrafo della Relazione - costituito una riserva in conto futuro aumento di capitale di Bialetti Industrie per un importo pari a Euro 1.083.000,00 mediante conversione di taluni crediti già maturati nei confronti di Bialetti Industrie S.p.A.;
- Si precisa che tale somma si riferisce a crediti commerciali derivanti dai contratti di locazione in essere tra Bialetti Holding e Bialetti, sottoscritti nel 2007 e modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2011, assunta previa valutazione del Comitato Operazioni Parti Correlate. I contratti di locazione si riferiscono agli immobili siti in Coccaglio (BS) e Ornavasso ove è svolta l'attività produttiva e commerciale di Bialetti.

I predetti importi, che ammontano, alla data della Relazione, complessivamente a Euro 9.083.000,00 sono stati iscritti in bilancio nella posta contabile denominata "Versamento in conto futuro aumento di capitale", riconducibile all'azionista di controllo Bialetti Holding e specificamente destinati alla sottoscrizione - da parte dello stesso azionista - di un futuro aumento di capitale da offrire in opzione ai Soci della Società.

Il socio Bialetti Holding, rappresentato dall'amministratore Francesco Ranzoni che ricopre altresì la carica di Presidente e Amministratore Delegato della Società, con lettera pervenuta al termine del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio scorso, ha nuovamente espresso e confermato a Bialetti l'impegno a sottoscrivere azioni di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della Delega fino a concorrenza di un controvalore (inteso quale prezzo di sottoscrizione) complessivo, pari a Euro 9.083.000,00, mediante corrispondente utilizzo della posta contabile denominata "Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale" di pari importo.

Alla data della Relazione non sono pervenute alla Società, da parte di altri azionisti, ulteriori manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale.

Periodo previsto per l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale

In relazione agli obiettivi della Società e tenuto conto delle condizioni generali dei mercati finanziari, il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare la Delega in una o più tranches, stabilendo, per l'effetto, uno o più periodi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, fermo restando che la Delega ad esso conferita dall'assemblea dei soci potrà essere esercitata sino al 27 giugno 2019. In ogni caso, verrà data al mercato ampia informativa in merito ai tempi previsti per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente Relazione.

L'anzidetta Delega potrà essere esercitata mediante:

- aumento di capitale offerto in opzione ai soci;
- aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione con il fine di riservarne la sottoscrizione ad eventuali *partner* industriali, finanziari, strategici (ivi incluse eventuali parti correlate) o investitori di medio lungo periodo, inclusi gli investitori qualificati;
- aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, da liberarsi mediante apporto in natura di beni o aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società.

Adempimenti connessi all'esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione

Nel seguito si rappresentano i principali adempimenti che il Consiglio di Amministrazione dovrà porre in essere in connessione all'esercizio delle facoltà di cui di cui agli articoli 2443 del Codice Civile:

- nel caso di aumento di capitale offerto in opzione ai soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere all'espletamento delle procedure a presidio dell'offerta in opzione in favore degli stessi, tra cui la pubblicazione del prospetto informativo;
- nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, la relativa delibera dovrà essere illustrata con apposita relazione, dalla quale dovranno risultare le ragioni dell'esclusione e, in ogni caso, i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione dovrà essere comunicata dagli amministratori alla società di revisione la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. In ogni caso, il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato in base a quanto prescritto dal Codice Civile così come interpretato dalla migliore dottrina economica;
- nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione da liberarsi mediante conferimenti in natura, la relativa delibera dovrà essere illustrata con apposita relazione, dalla quale dovranno risultare le ragioni del conferimento in natura e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione dovrà essere comunicata dagli amministratori alla società di revisione la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. In ogni caso, il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato in base a quanto prescritto dal Codice Civile così come interpretato dalla migliore dottrina economica. Il valore di conferimento dovrà, inoltre, essere confermato da apposita relazione predisposta dall'esperto indipendente designato ai sensi di legge ovvero secondo le altre modalità previste dal Codice Civile.

A seconda della strutturazione delle operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della Delega, potrà essere necessario procedere alla pubblicazione di un prospetto informativo. Parimenti, nel caso in cui le anzidette operazioni fossero poste in essere dalla Società con parti ad essa correlate, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico tutte le informazioni richieste per detta tipologia di operazione secondo la normativa vigente.

Resta fermo che la verifica delle condizioni per l'esercizio della Delega sarà effettuata al momento della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della Delega avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie Bialetti in circolazione alla data della relativa emissione.

Effetti economico-patrimoniali e finanziari ed effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.

Modifiche statutarie

Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio di Amministrazione vi propone di approvare:

- la modifica del primo comma dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, inserendo la previsione che "L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.";
- subordinatamente all'iscrizione al Registro delle Imprese della predetta modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile.

Si ricorda inoltre che l'assemblea straordinaria del 20 giugno 2012 aveva deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013.

Considerato che è ormai decorso il termine ultimo per la sottoscrizione del predetto aumento di capitale, che peraltro non ha trovato esecuzione, si propone la soppressione del relativo paragrafo dell'art. 5 dello Statuto sociale.

A seguito di quanto sopra, si rende necessario modificare l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Capitale sociale	Capitale sociale
Art. 5	Art. 5
<p>1. Il capitale sociale è determinato in euro 5.550.861,00 (cinque milioni cinquecentocinquanta mila ottocentosessantuno virgola zero zero) diviso in numero 75.000.000 (settantacinque milioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..</p> <p>L'assemblea straordinaria del 20 giugno 2012 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013 anche mediante compensazione di crediti, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., conferendo al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati. Qualora entro detto termine finale del 31 dicembre 2013 l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, entro tale data,</p>	<p>1. Il capitale sociale è determinato in euro 5.550.861,00 (cinque milioni cinquecentocinquanta mila ottocentosessantuno virgola zero zero) diviso in numero 75.000.000 (settantacinque milioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..</p> <p>L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.</p> <p>L'assemblea straordinaria del 20 giugno 2012 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013 anche mediante compensazione di crediti, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni</p>

conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, cod. civ..

~~possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., conferendo al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati. Qualora entro detto termine finale del 31 dicembre 2013 l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, entro tale data, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, cod. civ..~~

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del [•] ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) in applicazione dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

All'organo Amministrativo sono stati attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed esigibili);

- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il

<p>2. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.</p> <p>3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.</p> <p>4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p>	<p>relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.</p> <p>2. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.</p> <p>3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.</p> <p>4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p>
--	---

* * *

Diritto di recesso

La modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* * *

Proposte di delibera

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto propositovi, vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.:

- *esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

e

- *preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. è pari ad Euro 5.550,861,00, suddiviso in numero 75.000.000 azioni ordinarie, ed è interamente sottoscritto e versato;*

DELIBERA

1. *di modificare l’art. 5 dello Statuto Sociale sopprimendo il paragrafo relativo alla delibera dell’assemblea straordinaria del 20 giugno 2012, considerando che è ormai decorso il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui alla predetta delibera:*
2. *di modificare l’art. 5 dello Statuto Sociale inserendo, nel primo comma il seguente paragrafo “L’assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all’organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall’organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.”;*
3. *di delegare al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni virgola zero zero) anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata Relazione illustrativa degli Amministratori, fermo restando che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione di cui al punto che precede;*
4. *conseguentemente di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale inserendo nel primo comma il paragrafo di seguito riportato:*

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti del [•] ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranche, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, mediante l’emissione di azioni ordinarie della Società da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell’art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell’art 2441 del Codice Civile.

All’organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - in applicazione dell’art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

All’organo Amministrativo sono stati attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed esigibili);

- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.”;

5. di conferire ai legali rappresentanti pro-tempore, anche disgiuntamente tra di loro, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale.”

Coccaglio (BS), 27 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni